



Azienda speciale
MULTISERVIZI SENAGO

*Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2022-2024*

Azienda Speciale Multiservizi Senago di cui al D.Lgs. 267/2000

Piazza Tricolore, 40 - 20030 SENAGO (MI)

CF/PIVA 011673490154 – REA MI 1491514

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022 – 2024

Approvato con determina n. 2 del Direttore Generale
dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago
in data 20/04/2022

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione: Eliana Parisi

Indirizzo e.mail: responsabileanticorruzione@multiservizi-senago.it

Adottato in data 20/04/2022 con determina n. 2 del Direttore Generale

*Publicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Disposizioni Generali /
Piano triennale anticorruzione - Altri Contenuti / Prevenzione della Corruzione”*



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2021 – 2023**

INDICE

1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.1 L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO NEL CONTESTO NORMATIVO ANTICORRUZIONE

1.2 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

1.3 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS. 231 / 2001

2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4.0) INTRODUZIONE

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D'ANNO, DI SOSTENIBILITA' DI TUTTE LE MISURE

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED ACCESSO AGLI ATTI

5.2.1) *OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA*

5.2.2) *OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI*



5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO (NUOVA ADOZIONE – RINVIO), ACCESSO CIVICO

5.4) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.5) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.6) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

5.7) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

5.8) ROTAZIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI E ROTAZIONE STRAORDINARIA

5.9) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

5.10) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

5.11) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A (PROCESSI / RISCHI)



NOTA

Nel testo, in *corsivo*, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

0)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO ("RPCT") è Eliana Parisi – Responsabile dell'Ufficio Amministrativo (nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.02.2015).

Il Responsabile presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ("RASA") è Giuseppina Davola.

1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.1 L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO NEL CONTESTO NORMATIVO ANTICORRUZIONE

Il presente Piano entra in vigore con determina n. 2 del 20/04/2022 del Direttore Generale; salvi gli aggiornamenti annuali come da normativa vigente il presente Piano ha validità per il triennio 2022 – 2024.

Con determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha approvato le *Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ("Linee Guida 1134")*.

L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO è un'azienda speciale ex art 114 D.Lgs. 267 / 2000, forma di gestione di natura pubblicistica, già disciplinata dagli artt. 22 e 23 Legge 142 / 1990.

Ai fini del presente Piano, si può pertanto ricondurre AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO agli *enti pubblici economici* di cui alle *Linee Guida 1134*, di cui appare opportuno richiamare di seguito il § 3.5.

3.5. Gli enti pubblici economici

(...) Considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a:

1. adottare un Piano anticorruzione o in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231" [modello ex D.Lgs. 231 / 2001, di prevenzione dei reati di cui l'Azienda potrebbe essere ritenuta responsabile e commessi a vantaggio di quest'ultima], adottare un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2-bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012

Presso l'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO non è vigente un *modello 231*; con il presente documento si approva dunque un autonomo piano triennale di prevenzione della corruzione (delle singole persone, in danno dell'Azienda, con misure specifiche volte alla prevenzione dei relativi comportamenti, come da successivo § 5) e della trasparenza amministrativa, nonché in materia di accesso ai dati aziendali ("PTPCT"); l'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO entro il 31.01.2023 si riserva di approvare il *modello 231 / 2001* (ormai indicato pressoché quale obbligo dall'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 di cui a seguire), in corrispondenza dell'approvazione delle misure anticorruzione per l'anno di riferimento, e conseguentemente di integrare all'interno di questo le citate misure anticorruzione.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti ed il Responsabile presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ("RASA") dell'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO sono nominati ed i nominativi sono indicati sopra sub 0).

3. adottare, come sezione del [PTPCT], le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"

4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;

Al riguardo delle misure di trasparenza amministrativa, si rinvia nello specifico al successivo § 5.2.

Le gestioni dei servizi dell'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO sono considerate tutte di *pubblico interesse*, tenuto conto che la gestione delle farmacie comunali, delle mense, dell'illuminazione votiva configurano servizi pubblici locali affidati in esclusiva / privativa dai Comuni all'azienda speciale ex art 112 D.Lgs. 267/2000 e, per quanto concerne le farmacie, con le specificità di cui alla Legge 475/1968; pertanto, le sezioni e le sottosezioni dell'amministrazione trasparente, sono realizzate secondo le indicazioni di cui all'Allegato alle *Linee Guida 1134*, ed esse sono totalmente alimentate, beninteso per quanto di competenza dell'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO.

In maggiore dettaglio, l'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, a fronte del contratto di servizio con il Comune, con decorrenza dal 2008 e scadenza nel 2033:

- amministra e gestisce la Farmacia Comunale 1 (Piazza Tricolore n. 42) e la Farmacia Comunale 2 (Piazza C. Marx n. 5) ubicate a Senago;
- amministra e gestisce, per delega del Comune, il servizio di refezione scolastica, in forza del contratto di servizio stipulato in data 09/03/2004;
- svolge il servizio di illuminazione votiva.

5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

Nell'ambito del presente Piano viene affrontato il tema dell'accesso agli atti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO da parte di terzi, come da successivo § 5.2.3, secondo regole e modalità operative che tengono conto dei differenti possibili accessi: generalizzato ex D.Lgs. 97 / 2016; civico ex D.Lgs. 33 / 2013; documentale ex Legge 241 / 1990.



1.2 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente PTPCT trae spunto, per AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, dalle misure previste nelle *nuove Linee Guida*.

Il presente PTPCT si ispira, oltre che alle Linee Guida 1134 / 2017 di cui sopra, ai seguenti provvedimenti:

- Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione; D.Lgs. 33 / 2013 in materia di trasparenza amministrativa; D.Lgs. 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al D.Lgs. 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012);
- Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n. 72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208 – 21 novembre 2018 n 1074 – 13 novembre 2019 n 1064);
- le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- le *linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016 e successive integrazioni.
- la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), c.d. whistleblowing.

Il concetto di corruzione, che viene preso a riferimento nel Piano Nazionale Anticorruzione e del presente PTPCT, ha un’accezione ampia, così come delineato nella Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.01.2013. Esso è comprensivo delle *varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche *le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione venga completata sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*.

1.3 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS. 231 / 2001

Si rinvia a quanto già sopra esposto (§§ 1.1) circa gli obiettivi di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI SENAGO in materia di sviluppo ed approvazione del modello ex D.Lgs. 231 / 2001.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Per maggior chiarezza espositiva si riporta di seguito il § 3.1.1 (*misure organizzative per la prevenzione della corruzione*) delle *Linee Guida 1134 / 2017* prevede quanto segue.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione.

Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.

L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Le società che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

L'AZIENDA come detto non ha ancora adottato un modello 231, e si riserva l'adozione entro il 31 Gennaio 2023; nondimeno, a titolo illustrativo, si tratteggiano in forma sintetica i potenziali elementi di base di un futuro modello.

Come da sezione III (*Responsabilità amministrativa da reato*) del D.Lgs. 231 / 2001, le diverse famiglie di reati – presupposto la cui commissione sarebbe a favore dell'AZIENDA sono le seguenti.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Il Comune eroga corrispettivi / contributi a favore dell'AZIENDA il cui utilizzo deve essere strettamente finalizzato alla destinazione formale degli stessi.

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'AZIENDA dovrà presidiare il coerente utilizzo di dette risorse.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

L'AZIENDA dovrà presidiare l'assenza di interferenze con associazioni malavitose.

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

L'AZIENDA dovrà presidiare il corretto svolgimento dei rapporti con gli Enti terzi (es: ATS, Agenzia Entrate) che esercitano controlli sulla stessa.

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'AZIENDA, che gestisce rilevanti flussi di contante, dovrà accertarsi circa la genuinità delle banconote.

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Appare arduo il solo ipotizzare per l'AZIENDA il reato in questione.

Art. 25-ter Reati societari

L'attività svolta dal Revisore dei Conti, il quale è tra l'altro sempre convocato in occasione dei Consigli di Amministrazione, può ben essere ritenuta prima idonea misura a prevenire la commissione dei reati in questione a vantaggio dell'AZIENDA.

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Appare arduo il solo ipotizzare per l'AZIENDA il reato in questione.

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Appare arduo il solo ipotizzare per l'AZIENDA il reato in questione.

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

Il reato presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica dell'AZIENDA dato il contenuto organico.

Art. 25-sexies Abusi di mercato

Appare arduo il solo ipotizzare per l'AZIENDA il reato in questione.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'AZIENDA dovrà verificare che tutti i presidi volti alla tutela della sicurezza dei lavoratori siano attivati.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Andrà svolta un'analisi di merito.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il potenziale reato potrebbe avere rilievo in caso di scorretti acquisti di farmaci, ed in materia di genuinità del software e dell'hardware.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies Reati ambientali

Andrà presidiato il corretto smaltimento dei farmaci scaduti.

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

Il reato presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica dell'AZIENDA.

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il reato presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica dell'AZIENDA.

2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

Come da Allegato 2 alla Delibera ANAC numero 1074 del 21 Novembre 2018 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione), è rilevante evidenziare innanzitutto quanto segue:

- il PTPCT è aggiornato ogni anno entro il 31 Gennaio (salvo diverso termine individuato dall'ANAC che, ai fini del presente PTPCT, è il 30 Aprile 2022), con determina del Direttore Generale;
- il RPCT redige ogni anno (per il 2021, entro il 30 Aprile 2022) una relazione sull'attività svolta (art. 1, c. 14 Legge 190 / 2012) secondo il format previsto di anno in anno da ANAC;
- in base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definiti da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della società trasparente.

Come da FAQ ANAC 22.1 in materia di trasparenza amministrativa, (...) *nel caso in cui l'ente sia privo di OIV [organismo interno di valutazione] o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'A.N.A.C., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.*

L'attività in questione è svolta dal RPCT dell'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, che assume le funzioni di OIV; nel caso di futura approvazione del modello 231, detta funzione sarà svolta dall'OdV, come da indicazioni di ANAC.



3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Si riporta per completezza la Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2018).

Istituzione della figura del RPCT

□ *La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (...)*

Criteri di scelta del RPCT

□ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.*

In base al § 3.1.2 delle nuove Linee Guida, Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, [l'organo amministrativo è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Quest'ultima è la soluzione adottata per AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO: il RPCT non è Dirigente; il Direttore Generale protempore si riserva di esercitare in corso d'anno attività di controllo sull'attività svolta dal RPCT.

Compiti e poteri del RPCT

□ *L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIANO) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.*

□ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

□ *L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PIANO preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*

□ *L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PIANO e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente*



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

Si rinvia al riguardo, nello specifico, al prosieguo del presente Piano al § 5.9.

□ *L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PIANO.*

Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che per il 2021 ha individuato il termine del 30 Aprile 2022); la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.

□ *L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*

In base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell'amministrazione trasparente.

Come già sopra detto, sino all'eventuale approvazione del modello 231 il RPCT assume il ruolo di OIV, effettua alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni pubblicati.

□ *L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".*

□ *L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.*

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

□ *L'art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.*

Al riguardo dei Codici vigenti presso AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO e le relative prospettive, si rinvia nello specifico al successivo § 5.5.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

□ *L'art. 1, co. 9, lett. c) l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PIANO stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PIANO e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.*

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

□ *L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".*

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

□ *L'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".*

I rapporti con l'organo di indirizzo

□ *L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PIANO". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PIANO nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.*

Il presente Piano è coerente con gli obiettivi strategici dell'Organo Amministrativo.

□ *L'art. 1, co.14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.*

□ *L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.*

Le segnalazioni del RPCT avverranno all'Organo Amministrativo.

□ *La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".*



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- *L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*
- *L'art. 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.*
- *La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (...)*
- *L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.*
- *L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (...)*

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- *Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013).*

In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

- *Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfiribilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."*



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

In tema di responsabilità del RPCT

□ *A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.*

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul Piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul Piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Come da PNA 2019, il RPCT ha elaborato lo schema del PTPCT con il coinvolgimento del Direttore Generale protempore nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.01.2022.

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4.0) INTRODUZIONE

In Allegato al presente PTPCT è fornita la mappatura dei processi / rischi ai fini della *gestione dei rischi corruttivi*.

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della Società], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata (...); il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Come indicato dagli Aggiornamenti al PNA, si evidenzia a seguire, in estrema sintesi, quanto riportato *RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Anno 2016), presentata dal Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Senato il 15 Gennaio 2018, con riferimento alla Provincia (Città Metropolitana) di Milano, in quanto in detta area si svolge prevalentemente l'attività dell'azienda.*

Da detta sintesi, operando l'azienda in un contesto territoriale tra quelli a massimo rischio, si deriva l'assoluta necessità di prestare massima attenzione alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell'impostazione del presente PIANO.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

La città metropolitana di Milano e il suo hinterland evidenziano un'innegabile complessità sociale, economica e politica che la rendono unica nel suo genere. Infatti, in questo territorio sono stati registrati fenomeni di rilievo dalle connotazioni spesso innovative rispetto alle altre realtà nazionali. Ad una non elevata estensione territoriale fa da contraltare una popolazione complessiva (e la relativa densità abitativa) tra le più consistenti del nostro Paese. La situazione è gravata anche dal sensibile flusso migratorio (regolare e irregolare) (...)

Il territorio della città metropolitana milanese è, inoltre, strettamente legato alle province limitrofe.

Questa zona, costituisce, a livello nazionale, un punto strategico sia sul Piano economico (infatti, sebbene abbia risentito della recente crisi economica mostra evidenti segni di ripresa anche se nel settore occupazionale ci sono ancora delle criticità) che sul Piano finanziario (la presenza della borsa, delle banche e delle grandi industrie ne fanno un centro nevralgico sia per gli affari che per le capacità innovative).

La contemporanea presenza di questi elementi, oltre ad attrarre l'attenzione degli investitori e del mondo degli affari, da anni attrae anche la criminalità organizzata (...) che risulta sempre più interessata a permeare il tessuto economico finanziario del nostro Paese (...) dal riciclaggio anche dall'impiego di capitali illeciti, intestazioni fittizie a soggetti compiacenti, casi di esercizio abusivo dell'attività creditizia, bancarotta fraudolenta, reati fiscali (ad esempio mediante fatturazioni per operazioni inesistenti, dichiarazione omessa o fraudolenta, omessi versamenti delle imposte sui redditi o dell'IVA, da parte delle c.d. società "cartiera" e truffe ai danni dello Stato o illecita concorrenza attraverso minacce e violenza), (...) in un clima di collaborazione, le numerose attività legali ed illegali tese ad alimentare i circuiti del riciclaggio che coinvolgono gruppi creditizi e finanziari nazionali ed esteri.

Infatti, la criminalità organizzata ha saputo infiltrarsi e reinvestire i capitali di origine delittuosa anche trasferendo nel milanese i propri familiari o affiliati, collocandoli in diversi settori (come quello dell'edilizia, delle infrastrutture stradali e ferroviarie, del movimento terra, dei servizi, delle forniture alimentari, immobiliare, commerciale, della ristorazione, delle cooperative, dei locali notturni, dell'organizzazione di eventi e infine dell'import-export), diffondendo, nell'imprenditoria, un clima omertoso e, talvolta, collusivo (...) e recentemente (...) determinati soggetti (...) hanno consolidato le proprie relazioni con professionisti (insospettabili), rappresentanti della Pubblica Amministrazione, della politica e dell'imprenditoria (...)

Il predetto modus operandi si è palesato attraverso i casi di corruzione, concussione, estorsione, abuso d'ufficio e falso, da parte di amministratori e funzionari pubblici (a beneficio di imprenditori senza scrupoli o legati alla criminalità che tentano di aggiudicarsi gli appalti ed i subappalti attraverso turbative d'asta ed altri espedienti). Infatti, la consumazione di questo tipo di reati, ha delineato un quadro della situazione dalla quale risulta che al fine di aggiudicarsi gli appalti della Pubblica Amministrazione, oltre alle organizzazioni (...), sono interessati ad intrecciare rapporti anche personaggi scorretti appartenenti alla politica e all'imprenditoria.

Tale contesto, ha determinato che l'attenzione delle Forze di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, fosse rivolta verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata e settori dell'economia (in cui si mescolano le attività illegali con quelle lecite delle imprese e di liberi professionisti o specialisti di settore) (...)

Le indagini, infatti, hanno consentito di accertare che le crescenti situazioni di connivenza permettono ai sodalizi (...) di perseguire efficacemente i propri obiettivi imprenditoriali, ricorrendo, solo selettivamente, alla commissione di atti intimidatori.

(...)

Un altro business, strategicamente perseguito, è quello dell'infiltrazione degli appalti pubblici che i sodalizi (...) seguono con attenzione, collocando le proprie imprese nei relativi subappalti (...)

L'osservazione di quanto sopra esposto conduce sì alla necessità di vigilare su tutte le aree di cui a seguire sub 4C), ma con particolare riferimento a quella degli appalti pubblici.



4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità [dell'AZIENDA].

Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

*organi di indirizzo,
struttura organizzativa,
ruoli e responsabilità;
politiche, obiettivi, e strategie;
risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;
qualità e quantità del personale;
cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);*

Ai fini di cui sopra, si evidenzia il seguente assetto competenze tra organi comunali ed aziendali, di per sé strumento di prevenzione della corruzione, come tratto dal vigente statuto aziendale:

- Art. 1 comma 4: *“Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, approva la copertura di eventuali oneri sociali e controlla i risultati in base agli obiettivi generali”.*
- Art. 10 comma 1: *il Sindaco nomina “entro 45 giorni dall'entrata in carica, con proprio decreto il Presidente eventualmente il Vicepresidente e gli altri membri del C.d.A. sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale”.*
- Art. 23 comma 5: *“Il Direttore Generale è nominato o licenziato dal C.d.A. secondo le modalità di legge”.*
- Art. 24 comma 1: *“L'Organo di Revisione, è costituito da un revisore unico iscritto nel registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88. L'Organo di revisione viene nominato dal Sindaco con le modalità stabilite nel D.Lgs. n. 267/2000”.*
- Art. 24 comma 2: *“Il Revisore unico ha competenza ed esercita funzioni di controllo giuridico e contabile, nonché di consulenza per gli aspetti economici e finanziari dell'Azienda”.*
- Art. 28 comma 1 conferisce il potere di vigilanza alla Giunta Comunale *“sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive fornite dal Consiglio Comunale”* e al comma 2 specifica che *“il Presidente, oltre agli atti fondamentali stabiliti per legge, invia una relazione trimestrale sull'andamento dell'Azienda che evidenzia in modo particolare gli eventuali problemi di gestione ed economici, gli scostamenti dai bilanci di previsione, significative variazioni del personale”.*

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

La struttura organizzativa dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago, comprensiva delle funzioni e dei ruoli svolti, è la seguente:

Avv. Giuseppina Davola	Consiglio di Amministrazione	Presidente
Rag. Giuseppe Novelli	Consiglio di Amministrazione	Vice-Presidente
Dott. Stefano Li Manni	Consiglio di Amministrazione	Consigliere
Avv. Rosalia Brasacchio	Consiglio di Amministrazione	Consigliere
Dott. Andrea Parenti		Direttore Generale Protempore
Rag. Walter Flavio Camillo		Revisore Unico
Dott.ssa Roberta Pozzoli	Farmacia Comunale 1	Direttore
Dott.ssa Cinzia Calcagno	Farmacia Comunale 2	Direttore
Dott.ssa Barbara Bignardi		Farmacista
Vacante al momento dell’approvazione del presente PTPCT		Farmacista
Elena Sandroni		Commessa di Farmacia
Eliana Parisi		Capo Ufficio Amministrativo
Riccardo Saleri		Impiegato Amministrativo

Le politiche, gli obiettivi e le strategie seguiti dall’Azienda sono definiti dagli indirizzi assegnati dall’Amministrazione Comunale all’Azienda con l’approvazione del piano programma ex art 114 D.Lgs. 267 / 2000.

Per quanto riguarda la diffusione della tecnologia, l’Azienda nelle diverse attività aziendali è dotata di applicativi i quali, pur nella piccola dimensione aziendale, costituiscono essi stessi strumenti di prevenzione della corruzione, in quanto elementi di automazione, relativa rigidità procedurale e tracciabilità: si segnalano il programma Wingsfar per le farmacie comunali, il programma “Sicr@web” per la gestione delle luci votive, il programma “SDI” per la refezione scolastica e i programmi amministrativi, il sistema di gestione digitale della tesoreria (mandati e reversali) in formato OIL.

Con riferimento agli amministratori ed ai dipendenti aziendali non sono stati rilevati, nell’anno 2021, comportamenti e fenomeni contrari ai valori ed ai principi dell’etica.

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), per la (...) *mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi*, il presente PTPCT focalizza questo tipo di analisi in primo luogo

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

[come da definizione del PNA e dei relativi Aggiornamenti] *sulle cd. “aree di rischio obbligatorie” [da I a IV a seguire], sulle cd. “aree generali”, anch’esse riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi [da V a X], nonché dalle aree precisate dalle Linee Guida 1134 / 2017[XI e XII]:*

(I) processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;

(II) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [D.Lgs 50 / 2016];

(III) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

(IV) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi).

gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;

(X) affari legali e contenzioso;

(XI) area delle relazioni esterne;

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO

Ai fini del presente PTPCT, l’individuazione completa dei processi è quella in allegato A) nell’ambito delle aree da (I) a (XII) sopra individuate; l’eventuale elaborazione ed approvazione del modello 231 entro il 31.01.2023 potrà comportare la ridefinizione e la rivalutazione dei processi di cui in allegato.

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D’ANNO, DI SOSTENIBILITÀ’ DI TUTTE LE MISURE

In base agli aggiornamenti al PNA si evidenzia che *Le aziende (...) [debbono individuare] le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.*

Il RPCT, entro la fine di Luglio di ogni anno, redige un report circa lo stato di avanzamento delle attività anticorruzione previste dal Piano, valutando la relativa sostenibilità di ciascuna, a trasmettere il report al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza.



5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

Il RPCT svolgerà in corso d'anno verifiche specifiche a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire da aree, processi, rischi di comportamenti illeciti, come da tabella allegata al presente piano, che si caratterizzano per il più elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED ACCESSO AGLI ATTI

5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA

Come da § 3.1.3 delle *nuove Linee Guida*:

[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti (...)

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che anche per le società (...) il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

[Va dunque prevista] di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Al riguardo occorre precisare che la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, costituisce obiettivo strategico da tradurre nell'assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali che ad avviso dell'Autorità, devono essere declinati all'interno dei documenti adottati dalle società.

Nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Come anticipato sopra sub § 1.2, tutti i segmenti di servizio / attività di competenza di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, al di là della diversa configurazione, sono strettamente correlati al pubblico interesse, cosicché la stessa AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione, la sezione *amministrazione trasparente* (salvo beninteso per le sottosezioni che non hanno attinenza con la gestione caratteristica di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO) secondo quanto previsto dal dettaglio di cui allo specifico delle Linee Guida.

Alla luce di quanto sopra, obiettivi del presente PTPCT in materia di trasparenza, oltre a quanto sopra sub 5.2.1, sono i seguenti:



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

- Assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti dell'azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);
- Monitorare la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi, con il minor impiego di risorse possibili;
- Attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare tutte le possibilità di produzione del materiale richiesto;
- Introdurre e mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- Procedere secondo le indicazioni di ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

La pubblicazione delle informazioni richieste avviene a cura del RPCT, nel dettaglio, formato, ritmo previsto dall'Allegato alle Linee Guida ANAC 1134 / 2017; il RPCT dispone del potere di richiedere ed ottenere le informazioni richieste e necessarie ai fini della coerente alimentazione dell'*amministrazione trasparente*.

L'obiettivo di programma è anche quello di accompagnare l'intero organico di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO nel prendere piena consapevolezza non soltanto dell'evoluzione normativa in materia di trasparenza e degli aspetti gestionali / procedurali / informatici del sistema, ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

L'Azienda ha nominato il responsabile esterno della protezione dei dati (RPD) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679.

Il RPD ha effettuato la mappatura dei trattamenti ai fini della redazione del registro delle attività aziendali e la revisione dei moduli relativi all'informativa e al consenso del trattamento dei dati.

Il RPCT ed il RPD collaborano ai fini di dirimere eventuali contrasti afferenti la pubblicazione di dati, con riferimento all'obbligo di trasparenza da una parte, e di *tutela della privacy* dall'altra.

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 (tipicamente esercitato, ancorché non esclusivamente, da un controinteressato in un contenzioso con l'Azienda).

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l'accesso documentale, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l'eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO) della tutela della privacy o della segretezza commerciale / industriale;



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

- per l'accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l'accesso documentale, come detto, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Come da § 3.1.4 delle Linee Guida 1134 / 2017, (...) *le [aziende speciali e le] società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis D. Lgs 33 / 2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le [aziende e le] società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".*

Per quanto concerne AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della limitata dimensione della struttura amministrativa dell'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, nonché della non manifestazione (come ad oggi rilevata) di richieste di accesso agli atti:

- al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
- il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
- il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge;
- il RPCT provvederà ad aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: *data di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell'istanza e data del provvedimento di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.*
- È disponibile (sezione *accesso civico*) un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO (NUOVA ADOZIONE – RINVIO) ED ACCESSO CIVICO

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al "modello 231".*

Nel corso d'anno il RPCT manterrà costante il proprio livello di aggiornamento, e si svolgerà una sessione di formazione a favore di tutti i Dipendenti ed Amministratori.

ANAC ha approvato con propria delibera numero 177 del 19 Febbraio 2020 *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*; al momento l'Azienda adotta il Codice di comportamento del Comune di Senago in attesa di adottare un proprio specifico Codice.



5.4) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per gli eventuali dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto.

5.5) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei*



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;*
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;*
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";*
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.*

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Valgono le misure previste al § 5.4, in materia di inconfiribilità, cui si rinvia per il dettaglio.

5.6) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

La Delibera ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 ("Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"):

- al § 9 prevede che "L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. Incompatibilità successiva (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)";

- al § 9.2 prevede che: "Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in (...) definiti dal d.lgs.39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali. L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari".

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT, degli amministratori e dei dipendenti riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione;
- conseguenti verifiche, da parte del RPCT, che il fenomeno di cui sopra non si sia realizzato nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su segnalazione di soggetti esterni ed interni);
- in caso di manifestazione, valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO da una parte, società con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti);
- inserimento di clausole specifiche all'interno degli atti di gara e di assegnazione di appalti e consulenze;
- negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale, inserimento espresso della condizione ostativa menzionata sopra;
- da parte dei soggetti interessati, rilascio della dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

5.7) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione della Legge 179 / 2017, della determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower*), nonché dello specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.*

A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Ai sensi, anche per analogia, dell'art 6 c 2-bis lettera a) D.Lgs. 231 / 2001, le persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, le persone che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Azienda, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate.

Dunque il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima utilizzando (ex art 6 c 2bis lettera b D.Lgs. 231 / 2001) i canali alternativi di segnalazione individuati nel prosieguo, di cui uno idoneo garantisce, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti illeciti rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Azienda ed il RPCT adottano misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni utili per identificare comportamenti illeciti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ex art 6 c 2bis lettera c) D.Lgs. 231 / 2001, AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) il sistema disciplinare aziendale, nel rispetto della legge e delle previsioni del AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO applicato, prevede sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Ex art 6 c 2bis lettera d) D.Lgs. 231 / 2001, opera il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica:

responsabileanticorruzione@multiservizi-senago.it

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse anche per iscritto all'indirizzo:

- Responsabile Anticorruzione AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO – Piazza Tricolore 40 – 20030 Senago (MI)

Le segnalazioni sono conservate a cura del RPCT.

5.8) ROTAZIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI E ROTAZIONE STRAORDINARIA

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

La piccola dimensione aziendale rende oggettivamente impraticabile la rotazione delle mansioni tra i dipendenti in ambito farmaceutico.

L'unica rotazione del personale possibile, che l'Azienda effettua già senza compromettere la continuità dell'attività delle Farmacie, è quella di seguito indicata:



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

- mensilmente viene predisposto dalle Direttrici di Farmacia e approvato dal D.G. un calendario turni, che garantisce le rotazioni continue del personale;
- inoltre, la rotazione nei turni, tra i dipendenti uscenti e i dipendenti subentranti avviene in modo da garantire la trasmissione del know how tra il personale.

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO si impegna, con specifico riferimento alle aree / processi / rischi di cui alla tabella in allegato al presente PTPCT a operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: *a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.*

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono informate le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività, ed in particolare, nell'ambito delle verifiche di cui al precedente § 5.1

Un esempio di segregazione delle funzioni, che l'Azienda già applica e che si conferma, è correlato agli incassi delle rette del servizio di refezione scolastica.

Il relativo processo è informatizzato e mensilmente viene effettuata la stampa aggiornata dei creditori.

La modalità di pagamento è diversificata.

I pagamenti vengono effettuati tramite: RID, direttamente presso l'ufficio, attraverso il PagoPa (con avviso di pagamento che può essere pagato in banca, in ricevitoria, al tabaccaio, al supermercato, al bancomat, in posta, con carte di credito on line, tramite app o CBILL).

L'attività di recupero crediti si articola in diverse fasi, che rispondono al principio di segregazione delle funzioni:

- invio email da parte dell'ufficio amministrativo;
- in caso di mancato riscontro la pratica viene affidata da società di recupero crediti e/o professionisti esterni.

Come da PNA 2019, per quanto concerne la *rotazione straordinaria*, il RPCT, qualora abbia notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, dovrà dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA al fine di procedere alla rotazione del dipendente coinvolto ad altro ufficio o servizio, compatibilmente con la dimensione aziendale.

5.9) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ancorché non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

** è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;*

** è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.*



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

(...)

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, azienda o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

(...)

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (dipendenti, organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall'adottare o fornire pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al RPCT, ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con i soggetti esterni (o interni) interessati dall'atto di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO (o del soggetto esterno) da assumere e che potrebbe viziare l'atto stesso.

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa e da valutarsi nello specifico di volta in volta, possono essere riferiti a seconda dei casi a:

- legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) dell'Azienda;
- legami, dei Consiglieri o dei dipendenti, rispetto a soggetti esterni con la società deve stabilire un formale rapporto:
 - di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - di carattere professionale stabile;
 - societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull'imparzialità di dipendenti, dirigenti, organi sociali coinvolti nel processo decisionale.

A fronte della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, gli Amministratori ed i responsabili, a seconda dei livelli interessati, delegano altra persona all'assunzione della decisione o allo svolgimento dell'attività specifica.



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Il RPCT provvede a dare conoscenza agli organi sociali ed al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse; il RPCT effettua verifiche a campione in corso d'anno.

Si rinvia anche alle Linee Guida ANAC n. 15 recanti individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

5.10) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO inserisce nel proprio PTPCT la seguente misura.

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra l'altro prevedendo che:

** le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";*

** in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;*

** il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione,*



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione;

* è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.

Si devono elaborare proposte per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti).

Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l'atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'elaborazione e la trasmissione delle proposte e l'adozione dell'atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere compiuti tempestivamente e indicati nell'ambito del P.T.P.C.

Il RPCT interverrà attraverso azioni volte a:

- rilevare, anche a mezzo di autodichiarazioni, degli eventuali incarichi extra – istituzionali in essere in capo ai dipendenti di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI SENAGO, ed alla loro eventuale autorizzazione da parte dell'organo amministrativo;
- valutare le richieste di incarico extra-istituzionale e sottoporlo all'attenzione dell'organo amministrativo, per l'eventuale autorizzazione.

5.11) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO inserisce nel proprio PTPCT la seguente misura.

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel corso del triennio:

- si procede all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;
- si procede affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;
- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.